



SCHEDA

SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 22 LPAC

NOVEMBRE 2011

Scopo

La presente scheda deve consentire un'interpretazione e una applicazione unitaria dell'art. 22 della Legge sulla protezione delle acque (LPAC) e concretizzare il margine d'apprezzamento lasciato dal capoverso 7 di questo articolo.

Articolo 22 capoversi 1, 3 e 6 LPAC

L'art. 22 cpv. 1, 3 e 6 LPAC si applica in particolare agli impianti seguenti:

- a. Impianti che servono al deposito di liquidi nocivi alle acque (impianti di deposito: serbatoi, condotte);
- b. Piazzole di travaso per liquidi nocivi alle acque;
- c. Impianti di esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque;
- d. Circuiti contenenti liquidi nocivi alle acque che prelevano o restituiscono calore nelle acque, nel suolo o nel sottosuolo;
- e. Impianti mobili di trasporto per liquidi nocivi alle acque;
- f. Impianti utilizzando liquidi nocivi alle acque, sottoposti alla legislazione sugli impianti di trasporto in condotta;
- g. Impianti utilizzando liquidi nocivi alle acque, sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare;
- h. Impianti utilizzando liquidi isolanti e idraulici, sottoposti alla legislazione sull'energia elettrica;
- i. Impianti destinati alle derrate alimentari liquide e alle derrate voluttuarie liquide (Osservazione: questi impianti non sono considerati come installazioni ai sensi delle lettere a, b, c);
- j. Posti di trasbordo per liquidi nocivi alle acque (Osservazione: i posti di trasbordo non sono considerati come piazzole di travaso ai sensi della lettera b).

Articolo 22 capoverso 2 LPAC

L'art. 22 cpv. 2 LPAC non si applica, tenuto conto dell'art. 22 cpv. 7 LPAC ai

- recipienti il cui volume utile non supera i 20 litri;
- impianti di deposito e piazzole di travaso di gas liquidi.

L'alleggerimento reso possibile con l'art. 22 cpv. 7 LPAC é d'altra parte sancito nella direttiva della CCA "Misure di protezione per impianti di deposito e piazzole di travaso".

Articolo 22 capoverso 4 LPAc

L'art. 22 cpv. 4 LPAc si applica in particolare alla fabbricazione di elementi d'impianto utilizzati nella costruzione di impianti di deposito e nelle piastre di travaso di liquidi nocivi alle acque. I serbatoi di trasporto, che sono utilizzati temporaneamente come serbatoi di deposito, sottoposti alle disposizioni della legislazione federale o da accordi internazionali sul traffico postale, ferroviario, stradale, aereo o navale, non rientrano in questo paragrafo.

Tenuto conto dell'art. 22 cpv. 7 LPAc il capoverso 4 non si applica alla fabbricazione

- di recipienti (capienza il cui volume utile non supera 450 litri);
- di elementi d'impianto dei depositi per recipienti con un volume utile totale inferiore a 450 litri.

L'art. 22 cpv. 4 LPAc é precisato nella direttiva della CCA "Esame degli elementi d'impianto e documentazione dei risultati".

Articolo 22 capoverso 5 LPAc

Tenuto conto dell'art. 22 cpv. 7 LPAc la costruzione, la trasformazione e la messa fuori uso di impianti di deposito che non possono mettere in pericolo le acque o che lo possono solo in misura debole, non devono essere notificati. Si tratta di

- impianti con recipienti il cui volume utile non supera 20 litri;
- depositi di recipienti con un volume utile totale inferiore a 450 litri;
- impianti di deposito di gas liquefatti.